



COMUNE DI GAZZANIGA
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA – (IMU)

Adottato con deliberazione C.C. n. 17 del 29.05.2012
Modificato con deliberazione C.C. n. 26 del 28.07.2015

Art. 1
Principi dello Statuto del Contribuente

1. Il presente regolamento si ispira ai principi contenuti nello Statuto del Contribuente, adottato con legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.
3. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia informato a indicazioni contenute in atti del Comune, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune stesso.
4. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
5. Gli atti impositivi (avvisi di liquidazione, di rettifica, di accertamento, di irrogazione delle sanzioni) devono contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione.
6. Il contribuente viene portato a conoscenza degli atti a lui destinati nel rispetto della loro riservatezza.

Art. 2
Criteri per la determinazione del valore delle aree edificabili

Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti il Consiglio Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dal Consiglio Comunale con il provvedimento su indicato.

Art. 3
Ulteriori disposizioni sulle esenzioni di imposta

Abrogato dal 01.01.2015

Art. 4
Inagibilità ed inabitabilità

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità può riguardare un intero fabbricato o porzioni di esso, laddove lo stesso sia costituito da una o più unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento, che pure abbiano una diversa destinazione d'uso. Le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili.
2. Ai fini dell'imposta municipale propria, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett. a) e

b) del D.P.R. del 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.; pertanto si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett. c) e d) del D.P.R. del 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

Art. 5

Base imponibile degli immobili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio

1. In caso di edificazione di area edificabile, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero o di ristrutturazione a norma dell'art. 3, primo comma, lett. c), d), e) del D.P.R. del 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato o iscritto in catasto.

Art. 6

Anziani e disabili

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o ceduta in comodato (salvo il caso del nucleo familiare convivente al momento del trasferimento del degente).

Art. 7

Disposizioni in merito ai versamenti

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Art. 8

Accertamento con adesione

E' introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 9

Riscossione e accertamento

1. La riscossione spontanea dell'imposta municipale propria, l'attività di accertamento e la riscossione degli avvisi di accertamento sono effettuati direttamente dal Comune di Gazzaniga.

2. Inutilmente trascorso il termine di scadenza degli avvisi di accertamento, è attivata la procedura di riscossione coattiva entro i termini stabiliti dalla legge.
3. Sulle somme avviate alla riscossione coattiva continuano a maturare interessi nella misura prevista dall'art. 10 del presente regolamento.

Art. 10

Misura annua degli interessi

1. Sulle somme dovute per l'imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del tre per cento annuo.
2. Lo stesso tasso si applica sulle somme dovute ai contribuenti a titolo di rimborso.

Art. 11

Importo minimo di pagamento e di erogazione dei rimborsi

1. Il versamento dell'imposta non è dovuto se l'importo annuo è inferiore ad € 12,00.
2. Non si fa luogo all'emissione di avvisi di accertamento qualora l'ammontare dell'imposta annuale dovuta sia inferiore ad € 12,00; a tale importo sono aggiunti interessi e sanzioni, se dovuti.
3. Non si fa luogo all'emissione di provvedimenti di sola irrogazione delle sanzioni qualora l'importo della sanzione da irrogare sia inferiore ad € 12,00.
4. Non sono disposti rimborsi qualora l'ammontare annuo della maggior imposta pagata sia inferiore ad € 12,00.

Art. 12

Compensazioni

1. Le compensazioni tra i crediti e i debiti dei tributi locali sono determinate con apposita determinazione del funzionario responsabile.